

40154-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. 1768
Orlando Villoni		CC - 29/10/2024
Angelo Capozzi	- Relatore -	R.G.N. 33012/2024
Riccardo Amoroso		
Enrico Gallucci		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

_____ nato a _____ (Polonia) i

avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, _____ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di _____ Autorità Giudiziaria della Polonia a seguito di mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso il 22.12.2023 dal Tribunale Distrettuale di Poznan ai fini dell'esercizio dell'azione penale in relazione a reati di partecipazione ad organizzazione criminale – produzione di lavorati del tabacco senza iscrizione nei registri, elusione delle imposte, importazione di prodotti soggetti ad accisa senza apporre i relativi bolli, fatti commessi in Polonia dal 30.08.2016 al 20.04.2017, posti a base del provvedimento, emesso in data 8 marzo 2023 dal Tribunale Circondariale di Poznan, di applicazione della misura cautelare in forma di arresto provvisorio per un periodo di 14 giorni dalla data del fermo.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del consegnando deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 17 legge 22 aprile 2005 n. 69 per assenza di motivazione sulla sussistenza delle condizioni in fatto legittimanti l'emissione del M.A.E. a carico del _____ per l'ipotesi delittuosa in relazione alla quale viene richiesta la consegna dalla Autorità giudiziaria estera, avendo la Corte ommesso di vagliare la serietà delle ragioni che legittimerebbero l'emissione del provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso, posto il mero richiamo *per relationem* ai contenuti dello stesso.

2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 3, 4 e 6 CEDU, 47 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 1 par. 3 decisione quadro 2002/584/GAI per omessa verifica della garanzia al consegnando del diritto fondamentale ad un equo processo e motivazione illogica in punto di verifica in concreto della garanzia di tutela dei diritti fondamentali del consegnando nello Stato richiedente.

Alla richiesta di informazioni a riguardo non è pervenuta risposta dalle autorità polacche e l'assunto della Corte di appello circa l'assenza di una "prova concreta od elementi di prova sulla dedotta situazione di mancanza di autonomia della magistratura sia pregiudizievole in modo specifico" tale da legittimare la consegna è eccentrica e non ottempera in alcun modo l'onere di verifica demandato alla Corte di appello, così come correttamente incardinato.

2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 3 CEDU e 4 CDFUE, 18 e 19 legge n. 69/2005 in relazione alla omessa verifica del rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in casi di consegna, tenuto conto dei più recenti rapporti del Comitato per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Inumani e Degradanti

(CPT), che in due distinte occasioni (visita dal 9 al 16 settembre 2020, visita dal 11 al 22 maggio 2017) a seguito di indagini specifiche ha rapportato in merito agli abusi dell'autorità di Polizia della Polonia sulle persone sottoposte alla sua custodia e sulle condizioni di sovraffollamento carcerario in tale Stato.

3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno della inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata, nell'affermare che il mandato di arresto europeo contiene «tutte le informazioni indicate nell'art. 6 della legge n. 69/2005, tra cui una dettagliata descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato» si è conformata al condiviso orientamento di legittimità espresso da Sez. 6, n. 42602 del 17/10/2023, _____, Rv. 285356, secondo il quale «le indicazioni che il mandato d'arresto deve contenere (secondo la previsione dell'art. 8 della decisione quadro del Consiglio U.E. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, ripresa pressoché tal quale nel diritto interno dall'art. 6, legge n. 69 del 2005), tra le quali - per quanto d'interesse nello specifico - vi sono le "circostanze della commissione del reato" ed il "grado di partecipazione del ricercato", sono volte a fornire le informazioni formali minime, necessarie per consentire alle autorità giudiziarie dell'esecuzione di dar seguito in tempi brevi al mandato di arresto europeo, adottando con urgenza la loro decisione sulla consegna (in questi esatti termini, CGUE, sentenza del 23 gennaio 2018, C 367/16, _____). Ne deriva che la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il grado di partecipazione del ricercato, dev'essere soltanto tale da permettere, allo Stato richiesto della consegna, di eseguire i controlli demandatigli dalla legge (vds. artt. 1, comma 3, 2, 7, 18 e 18-bis, legge n. 69 del 2005). Tra questi, però, a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, è venuto meno quello sulla sussistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente sufficientemente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (secondo il noto principio elaborato nella vigenza della precedente disciplina da Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, _____, v. 235348): tanto si rileva senza incertezze dall'abrogazione dell'art. 6, comma 4, della stessa legge n. 69, che imponeva all'autorità emittente il mandato di allegare una relazione sui fatti con

l'indicazione delle fonti di prova; ma, ancor più, dall'eliminazione dal testo del successivo art. 17, sempre per mano della novella del 2021, del riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" quale presupposto per l'esecuzione di un mandato d'arresto processuale, con la conseguenza che, secondo la legge oggi in vigore, la mancata indicazione di essi nel mandato non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna (così, tra altre, Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Rv. 282118)». Cosicché la procedura di consegna prevista dalla legge n. 69/2005 non legittima alcun sindacato sui presupposti del provvedimento cautelare - segnatamente, secondo la prospettazione difensiva, quelli che lo fondano in fatto - emesso dalla A.G. richiedente, posto a base del mandato di arresto europeo.

3. Il secondo motivo è infondato.

Del tutto correttamente la sentenza ha ritenuto irrilevante la mancata risposta alle informazioni richieste, a seguito di istanza difensiva, sul rilievo della insussistenza di elementi concreti, neanche prospettati dalla difesa, che facessero ravvisare il pericolo concreto di violazione di diritti fondamentali da parte della A.G. Polacca ai danni del consegnando. E' stato, invero, condivisibilmente già affermato, in tema di mandato di arresto europeo emesso dalla A.G. della Polonia, che il motivo di rifiuto della consegna non può basarsi sull'"evidente rischio di violazione dello Stato di diritto" rilevato nello Stato di emissione, posto che - fin tanto che il mandato d'arresto europeo non sia sospeso, ai sensi dell'art. 7, par. 2, T.U.E., nei confronti dello Stato membro - la possibilità di rifiutare la consegna va riconosciuta soltanto "in circostanze eccezionali", in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione accerti, ad esito di una valutazione concreta dello specifico caso, che vi sono motivi seri e comprovati per ritenere che la persona richiesta corra, a seguito della consegna, un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali (Sez. 2, n. 6633 del 17/02/2021, Rv. 280657); nella stessa linea, in fattispecie analoga, è stato affermato che ai fini del rifiuto della consegna ad uno Stato estero fondato sul pericolo che la persona sia sottoposta ad un procedimento in violazione del diritto ad un equo processo, non è sufficiente la mera denuncia da parte del consegnando di gravi carenze sistemiche rilevate nei confronti dello Stato di emissione essendo invece necessario che egli allegghi circostanze specifiche e concrete che possano giustificare anche il mero sospetto del carattere non equo del procedimento (Sez. 6, n. 15924 del 21/05/2020, Rv. 278889).

In ogni caso, a privare di ulteriore rilievo il profilo dedotto dalla difesa, concorre la nota iniziativa della Commissione europea di richiedere la revoca della procedura di infrazione ai sensi dell'art. 7 par. 1 del Trattato UE nei confronti dello Stato della Polonia in relazione al rispetto delle regole sullo stato di diritto, comprensive di quelle inerenti la autonomia e indipendenza della magistratura,

per la sopravvenuta assunzione di specifico impegno del nuovo governo polacco a riguardo.

4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questa sede.

A tal riguardo è stato condivisibilmente già affermato, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo - ma la ragione ricomprende anche quello di natura cd. processuale, quale quello di specie -, il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Rv. 286166) precisandosi in motivazione che, in forza dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non è consentito al consegnando impugnare "anche per il merito" la decisione sulla consegna adottata alla Corte di appello, alla quale restano riservate le relative verifiche. A tal riguardo è stato già affermato da Sez. 6, n. 14937 del 14/04/2022, , non mass., in relazione alle deduzioni oggi proposte dal ricorrente, che «le sentenze della Corte Iudu [...] Orchowski c. Polonia e Kauczor c. Polonia [...] non fanno riferimento alle condizioni attuali del sistema penitenziario polacco, essendo state emesse nel 2009, e i documenti del Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) non fondano un rischio individuale nelle forme delineate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, in quanto si riferiscono prioritariamente ad abusi commessi nella fase precautelare dell'arresto.» e che «La giurisprudenza di legittimità, in più sentenze, ha rilevato recentemente che non appare necessario richiedere informazioni individualizzate sulle condizioni carcerarie in Polonia, risultando sufficienti quelle generali emergenti dal rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa del 25 luglio 2018, che ha definito accettabili le condizioni materiali degli istituti di custodia di polizia (le celle risulterebbero di sufficiente ampiezza e adeguatamente equipaggiate) e ha soltanto auspicato un miglioramento di quelle penitenziarie 9 (all'epoca comunque dotate di uno spazio di 3 mq. per ogni detenuto, ovvero in linea con la soglia minima dello spazio individuale interamurario stabilito ai fini dell'art. 3 CEDU dalla Corte europea per i diritti dell'uomo) (ex plurimis: Sez. 6, n. 107266 del 23/04/2022, ; Sez. 6, n. 15924 del 21/05/2020, , Rv. 278889 - 01; Sez. 6, n. 8081 del 25/2/2021,).

Cosicché non ricorreva alcun obbligo in capo alla Corte di appello di attivare di ufficio il canale informativo sulle condizioni di detenzione nelle carceri polacche.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


6. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69/2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, l. n. 69/2005.

Così deciso il 29/10/2024.

Il Consigliere estensore
Angelo Capozzi



Il Presidente
Ercole Aprile



Depositato in Cancelleria



oggi, 30 OTT. 2024

N. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Lorenza Fragomeni

